

Ordinanza n. 1 del 2013
Direzione Generale
PG/2013/914058
del 03/12/2013

ORDINANZA EX ART. 50 D.LVO 267/2000 PER RIMOZIONE COLMATA DI BAGNOLI

IL SINDACO

PREMESSO CHE

1. L'area di Coroglio-Bagnoli è sito di Bonifica di Interesse Nazionale, ai sensi dell'art. 252 D.L.152/06.
2. Con O.P.C.M. n. 2948 del 25/2/1999, art. 4 comma 1, veniva imposto in capo al Commissario Delegato per la bonifica dei siti contaminati dell'arenile di Coroglio-Bagnoli e dell'area marina antistante (Presidente della Giunta Regionale Campania p.t.) l'obbligo di assicurare da parte del concessionario statale del sito industriale, ovvero in particolare IRITECNA s.p.a. in liquidazione, gli *interventi di ripristino previsti dalle concessioni demaniali relativi ad aree industriali la cui permanenza non è prevista dallo strumento urbanistico del Comune di Napoli presenti sul citato arenile ed area marina antistante, di cui all'art. 1 c.14 del D.L. 20 settembre 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996 n.582.*
3. L'art. 1 comma 14 del d.lvo 20.9.1996, n.496 convertito con modificazioni, dalla Legge 18.11.1996, n.582, tuttora vigente (non essendo sopravvenuta la sua abrogazione, per effetto dell'art.114 c.17 e segg. L.388/2000) prevede come prioritaria la bonifica dell'arenile di Bagnoli-Coroglio e dell'area marina, comprensiva del ripristino della morfologia naturale della costa, in conformità allo strumento urbanistico, ponendo a carico dei concessionari i relativi costi (in altre parole era fatto obbligo di procedere alla rimozione della c.d. *colmata*).
4. Il Commissario delegato per le bonifiche - Presidente p.t. della Giunta Regionale della Campania, in ossequio al disposto dell'O.P.C.M. n.2948 del 25.2.99, provvedeva ad emettere l'ordinanza n.18 del 22.4.99, impugnata da IRITECNA s.p.a. Quest'ultima

- ottenneva, da parte del Tar Campania, la sospensione dell'efficacia del provvedimento commissariale, di guisa che esso non è stata mai portato ad esecuzione.
5. Sono seguiti, ai fini della risoluzione della problematica dell'inquinamento dell'arenile di Bagnoli-Coroglio, due Accordi di Programma tra le Amministrazioni interessate. Il primo, sottoscritto il 17 luglio 2003 tra Regione Campania, Commissario delegato per le bonifiche, Comune di Napoli, Autorità Portuale di Napoli, Bagnoli Futura s.p.a. e Ministero per l'Ambiente, prevedeva la rimozione della *colmata* da parte dell'Autorità portuale, ai fini del trasporto dei relativi materiali, previo loro trattamento, presso la Darsena di levante del Porto di Napoli. Tuttavia, l'Ente obbligato (Autorità Portuale) non rispettava i tempi previsti dal relativo cronoprogramma per l'esecuzione dell'intervento, di tal che venivano riviste le modalità di bonifica, procedendosi ad un ulteriore Accordo di Programma (Accordo di programma quadro Bagnoli-Piombino, del 21.12.2007). Quest'ultimo si proponeva la rimozione della colmata previa asportazione dei sedimenti classificati come pericolosi, ai fini della loro detossicizzazione in loco ed il conferimento in vasca, nell'ambito del porto di Piombino, dei sedimenti marini non pericolosi; veniva altresì prevista la realizzazione di una barriera *soffolta* in corrispondenza della batimetrica di -5 mt, che avesse origine all'itmo di Nisida e si chiudesse con un pennello ortogonale per evitare che eventuale sedimenti inquinati presenti al largo potessero essere sospinti nell'area bonificata. Il relativo progetto, secondo tale Accordo di Programma, sarebbe stato affidato al Provveditorato alle Opere Pubbliche.
 6. Tuttavia, una parte dell'Accordo di programma del 2007, quella relativa alla rimozione della colmata, è stata stralciata in sede di progettazione definitiva, per mancanza delle necessarie risorse finanziarie.
 7. L'altro oggetto dell'Accordo, inerente la bonifica dei sedimenti marini ai fini del loro trasporto a Piombino, è rimasto del pari ineseguito, sempre per insufficienza delle relative risorse a copertura dell'intervento, essendo state definanziate nel marzo 2012 parte delle risorse necessarie a suo tempo assegnate.
 8. Ne deriva che, allo stato, non sussiste alcuna certezza in merito alla attuazione del predetto Accordo di programma del 21.12.2007; al contrario, le difficoltà di realizzazione che esso ha incontrato e l'attuale insussistenza di stanziamenti depongono per una sua verosimile caducazione o, in ogni caso, per la sua inattuabilità. La conferma di tale inattuabilità proviene anche dalla nota 702301 del 23 settembre 2013 del Ministero dell'Ambiente con la quale si comunica che *"dovrà essere decretata la cessazione dello stesso APQ in ragione del venir meno degli originari presupposti programmatici"*.
 9. L'area di colmata, realizzata nella prima metà degli anni Sessanta tramite il riempimento di una superficie di circa 170.000 mq del litorale marino e di circa 50.000 mq della spiaggia originaria, con un volume totale di riporto di 280.000 metri cubi, è caratterizzata dai seguenti agenti inquinanti: Arsenico, Vanadio, Cadmio, Piombo, Stagno, Zinco, IPA (Idro Policiclici Aromatici), in quantità superiore ai valori-limite tabellari di cui all'all. 5, tabella 1 del D.lvo 152/06.
 10. Le acque di falda sono, invece, caratterizzate da una presenza di contaminazione diffusa in Idrocarburi ed IPA. Per quanto attiene, invece, agli elementi inorganici, risultano superiori ai valori limite i seguenti metalli: Ferro, Nichel, Manganese, Arsenico.
 11. Le rilevazioni di cui sopra derivano dalle risultanze della caratterizzazione ambientale di dettaglio eseguita con ordinanza del 28.7.04 del Commissariato per le bonifiche dalla Società ICRAM.
 12. Si legge, altresì, nella relazione prot. n.04656/Q del 2.3.09, della Direzione Generale per la Qualità della vita del Ministero per l'Ambiente, di cui l'Amministrazione è stata portata a conoscenza in tempi recenti: *"..In sintesi, la campagna di caratterizzazione dei fondali realizzata nel 1999 da ICRAM e successivamente dalla stessa integrata nel periodo novembre 2004-maggio 2005, ha evidenziato una contaminazione strettamente*

correlata all'attività siderurgica che si è svolta in tale sito e la cui distribuzione è tale da interessare tutta l'area antistante all'ex impianto industriale, con estensione anche alle aree adiacenti".

13. Il Tribunale di Napoli, Sezione del Giudice delle indagini preliminari (Collegio ex art. 3 L. 123/08) - nell'ambito dei pp riuniti 13286/07, 16573/09, 45357/12 RG -, ha disposto in data 8 aprile 2013 il sequestro preventivo di alcune aree ubicate in Bagnoli nell'ex area industriale Ilva e Italsider tra cui l'area di colmata e l'impianto di disinquinamento delle acque di falda.
14. Con lo stesso provvedimento ha nominato il presidente di Bagnolifutura custode/amministratore delle aree con il compito di *"provvedere ad adottare prioritariamente... iniziative e misure tecniche necessarie a scongiurare il protrarsi della situazione di pericolo... in particolare per l'area di colmata e la falda acquifera, nelle more della doverosa rimozione della colmata (ex lege 496/96) il recupero di efficienza del complessivo sistema di messa in sicurezza di emergenza già costruito nel 2002 ed in parte implementato nel 2008 funzionale ad evitare la dispersione degli inquinanti in aria o in mare..."*.
15. Inoltre, il Tribunale di Napoli, Sezione del Giudice delle indagini preliminari (Collegio ex art. 3 L. 123/08), ha disposto in data 14 giugno 2013, che *"si provveda all'integrale ripristino di funzionalità anche della stazione di ricarica della cd. barriera idraulica e/o alla adozione di ulteriori cautele ed iniziative tecniche che impediscano lo sversamento in mare degli inquinanti (ivi compresi quelli provenienti dall'area di colmata)"*.
16. Tale provvedimento del 14 giugno 2013 è stato notificato al vicesindaco del comune di Napoli in data 20 giugno 2013, e sulla base del presupposto che *"...è primario interesse dell'Amministrazione comunale di Napoli che venga evitato ogni ulteriore danno ambientale"* è stata adottata dal Sindaco di Napoli ai sensi dell'art. 50 comma 5 del decreto legislativo 267/2000 l'ordinanza sindacale n 1232 del 29 agosto 2013, con la quale è stato ordinato al custode giudiziario presidente pro tempore della società di trasformazione urbana Bagnolifutura p.a. di provvedere agli interventi di messa in sicurezza del sistema di emungimento e trattamento delle acque di falda e al competente dirigente comunale titolare della spesa di mettere a disposizione le risorse necessarie.

PREMESSO INOLTRE CHE

17. In prossimità dell'estremo lembo meridionale del Sito di Interesse Nazionale Coroglio-Bagnoli, insiste lo stabilimento, attualmente, inattivo di proprietà di Cementir Italia s.p.a.. Esso venne realizzato nel 1954 con lo scopo di produrre cementi mediante l'utilizzo di un sottoprodotto delle lavorazioni siderurgiche (loppa di altiforno). L'impianto ha cessato la produzione nel 1992, ma non è stato dismesso.
18. Lo stabilimento in questione si estende su un'area pari a 77.486 metri quadri, confinante a N-NE con il sito di Città della Scienza-Fondazione Idis e con i terreni dell'ex ILVA, ad Ovest con via Coroglio, a Sud con le colline di Posillipo.
19. All'esito del Piano di caratterizzazione dell'area predetta, è risultata (cfr. citata relazione Direzione Generale Qualità della Vita del Ministero per l'Ambiente del 2.3.09) una contaminazione riferibile a: Arsenico, Berillio, Cadmio, Piombo, Rame, Stagno, Tallio, Vanadio, Zinco, IPA, Idrocarburi. I valori soglia di cui al D.lvo 152/06 risultano ampiamente superati.

20. Risultano, altresì, contaminate anche le acque sotterranee, specificamente con riferimento ai parametri di Ferro, Arsenico, Manganese, Solfati.
21. Si evince dalla richiamata Relazione del Ministero per l'Ambiente che la Cementir s.p.a. ebbe a trasmettere il Piano di Caratterizzazione delle aree di pertinenza in data 1.3.04. Esso venne approvato con conferenza di servizi decisoria in data 1.10.2004, subordinandosi, tuttavia, tale approvazione ad alcune prescrizioni. Solo nel febbraio 2006, la Cementir trasmetteva le integrazioni relative al Piano di Caratterizzazione, secondo le richieste ministeriali, ma la successiva conferenza di servizi del 8.6.2006 imponeva ulteriori prescrizioni, sollecitando, peraltro, le indagini di caratterizzazione.
22. La conferenza di servizi decisoria del 8.6.08 richiedeva che venissero fornite integrazioni al *Report delle Attività di Caratterizzazione* trasmesso dalla Società in data 17.9.07, nonché imponeva di procedere alla *messa in sicurezza* delle acque di falda.
23. Nella richiamata Relazione del 2.3.2009 si prende atto della successiva inerzia della Cementir. Non risultano, allo stato, in ogni caso, essere state avviate operazioni di bonifica o messa in sicurezza sull'area interessata.
24. La Fondazione IDIS è proprietaria di un'area industriale dismessa di 65.000 mq (rispettivamente un'area a monte di 25.000 mq ed una a valle dal lato del mare di ca.40.000 mq.) destinata a suo tempo alla produzione di fertilizzanti e prodotti chimici per l'agricoltura (già proprietà Federconsorzi). Secondo la citata relazione ministeriale del 2.3.2009, *"...dalle varie attività di processo e di supporto tecnico organizzativo svolte nelle suddette aree incluse nel Sito di Bonifica di interesse nazionale di Napoli-Bagnoli-Coroglio, è derivata una situazione di elevata contaminazione sia dei terreni che delle acque di falda..."*.
25. Sulla riparazione ambientale dei siti di proprietà della Fondazione IDIS - su cui sorgono gli insediamenti di Città della Scienza, di recente rimaneggiata da un incendio di vaste proporzioni - si è pronunciata la conferenza di servizi decisoria del 4.8.2008, che ha ritenuto approvabile - ancorchè con prescrizioni - il progetto di bonifica proposto dalla Fondazione in data 11 luglio 2008.
26. In data 4 ottobre 2013 il Ministero dell'ambiente con nota n. 50541/TRI - preso atto che con decreto del Ministero dell'ambiente n. 8322 del 4 giugno 2009 è stato autorizzato con prescrizioni e in via provvisoria e per motivi d'urgenza, l'avvio dei lavori previsti nel progetto definitivo di bonifica riguardante il sito di proprietà della Fondazione IDIS Città della Scienza, e che la Fondazione IDIS ha comunicato con nota del 15 marzo 2010 alla Provincia la fine dei lavori e ha richiesto la certificazione di avvenuta bonifica - ha chiesto alla Provincia di Napoli, informando per conoscenza il comune di Napoli, di *"fornire i necessari aggiornamenti in merito all'accertamento del completamento degli interventi di bonifica nonché alla conformità dei medesimi al progetto di bonifica per l'area in oggetto"*.

In conclusione, allo stato, sussistono rischi per la salute pubblica, connessi alla presenza della colmata, alla mancata bonifica dei siti Cementir e alla mancata certificazione dell'avvenuta bonifica del sito Fondazione IDIS, tanto che ancora perdura il divieto di balneazione imposto con ordinanza sindacale n. 1304 del 7 agosto 2006, e il divieto di frequentazione degli arenili imposto con ordinanza n. 19 del 3 agosto 2006 del presidente dell'Autorità portuale di Napoli.

CONSIDERATO CHE

- Il Sindaco è Autorità locale in materia sanitaria. In tale veste è titolare del potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 50 c.4 del d.lvo 267/2000, in relazione al disposto degli art. 13 comma 2 e 32 c.3 della L.833/78.
- La giurisprudenza costituzionale ha posto in stretta connessione la tutela del diritto fondamentale alla salute, garantito dall'art. 32 Cost. , con il diritto ad un ambiente salubre, ex art. 9 Cost. In particolare, si legge nella sentenza costituzionale n. 210/87: *“Va riconosciuto lo sforzo in atto di dare un riconoscimento specifico alla salvaguardia dell'ambiente come diritto fondamentale della persona e interesse fondamentale della collettività, e di creare istituti giuridici per la sua protezione...Ne deriva la repressione del danno ambientale, che costituisce offesa al diritto che vanta ogni cittadino individualmente e collettivamente.”*. Ed ancora, si afferma nella sentenza costituzionale n. 641/87, a proposito della natura unitaria del bene ambiente che l'intensità della sua tutela deriva dall'essere quest'ultimo un bene *determinativo della qualità della vita, e valore primario ed assoluto, ex art. 9, 32, 41 e 42 Cost.*
- La tutela del diritto ad un ambiente salubre, oltre ad essere menzionata nel catalogo dei diritti fondamentali di cui alla Carta di Nizza (art. 37), avente lo stesso valore dei Trattati, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è presa in esame anche dalla Giurisprudenza della CEDU, laddove essa riconduce alla lesione del diritto primario della vita privata (art. 8) le aggressioni ambientali. Si richiama, al riguardo, la sentenza Giacomelli c. Italia del 2006, nella quale la Corte Europea dei diritti dell'Uomo così si esprime: *“ Le Autorità nazionali, quando sono chiamate a prendere delle scelte in materia ambientale, devono compiere opportuni studi ed indagini in modo che gli effetti delle attività che potrebbero danneggiare l'ambiente e violare i diritti delle persone possano essere previsti e valutati in anticipo, così da garantire un giusto equilibrio tra l'interesse dell'individuo e quello della comunità in generale”*.
- Ne deriva che l'ambiente è un bene pubblico immateriale, oggetto di un diritto sociale; e che, in relazione all'esigenza di tutela del diritto alla salute, nella sua proiezione specifica avente ad oggetto il diritto alla fruizione di un ambiente salubre, va adottato il principio di precauzione di matrice comunitaria, che prevede, in capo alle Istituzioni, ivi comprese quelle locali, l'adozione di misure indispensabili di cautela, anche per il caso di rischi solo potenziali.
- In particolare il principio di precauzione, che si correla strettamente al livello di protezione scelto dall'Autorità competente nell'esercizio del potere discrezionale, si caratterizza per l'impossibilità, in sede di bilanciamento tra protezione della salute e libertà economica, di consentire alle imprese di essere esonerate dall'adottare a loro spese le indispensabili misure di cautela (cfr. in tal senso, Tar Trentino Alto Adige, sez.I, 8.7.2010, n.171).
- Fermo il profilo dell'effettività del danno ambientale prodottosi a seguito delle contaminazioni sopra descritte, su cui potranno innestarsi le azioni risarcitorie del caso, il potere del Sindaco di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per finalità di protezione della salute della comunità locale dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dai fattori di inquinamento ambientale e dall'alterazione dell'habitat su cui insiste la comunità locale, non interferisce con le ordinarie potestà e competenze previste dal d.lvo 152/06.
- Si legge, infatti, in Tar Milano, sez.V, n.1578 del 8.6.10: *“ ..La competenza in materia della Provincia può essere considerata come esclusiva solo in relazione ai procedimenti ordinari, visto che la norma attributiva del potere non fa uno specifico riferimento alle situazioni in cui si ravvisi l'indifferibilità ed urgenza del provvedere....si deve ritenere applicabile la normativa generale espressione di un potere atipico e residuale in materia di ordinanze contingibili ed urgenti previste dall'art. 50 comma 5 del d.lvo n.267 del 2000, allorquando se ne configurino i relativi presupposti...”*.

- Tale orientamento viene ad essere confermato nella più recente sentenza di Tar Basilicata-Potenza, n.296 del 21.6.2012, laddove si assume : *“...La disciplina del Codice dell’Ambiente riguarda più specificamente l’aspetto della tutela dell’ambiente in senso stretto, in particolare quella riferita al verificarsi di specifici eventi produttivi di superamento di determinate concentrazioni di soglia di rischio a carico di in sito, per la cui realizzazione predispone interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, estranei alla logica propria degli interventi urgenti ed improcrastinabili tipici delle emergenze sanitarie che sono per legge affidati, in sede locale, al potere sindacale di ordinanza contingibile ed urgente, a tutela dell’igiene e della salute pubblica, quando essa sia esposta a pericolo...”*.
- Sussiste, con riferimento alle analizzate contaminazioni del Sito di Interesse Nazionale Bagnoli-Coroglio, particolarmente diffuse e risalenti nel tempo, un pericolo attuale e concreto di danno per la salute pubblica, posto che tutte le iniziative preordinate alla bonifica, poste in essere nel corso degli anni mediante Accordi di programma o conferenze di servizi non hanno avuto alcun esito concreto, e che l’inquinamento cui la presente ordinanza intende porre rimedio secondo la relazione più volte citata del Ministero dell’ambiente del 2 marzo 2009, colpisce interi habitat del territorio di Bagnoli-Coroglio.

RITENUTO CHE

- Nella più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato concernente gli artt. 244,245,253 del d.lvo 152/06 in tema di obblighi di bonifica ambientale (cfr., in particolare, ordinanza Adunanza Plenaria, 25.9.13, n.21, cui ha fatto seguito l’analoga ordinanza dell’A.P. n. 25 del 13.11.2013) è emerso un orientamento che ha dato luogo da ultimo ad un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai fini della verifica di compatibilità della legislazione nazionale, nel quadro dei principi di precauzione e prevenzione e correzione, con la direttiva 2004/35/CE (art.1 e 8, n.3, tredicesimo e ventiquattresimo *“considerando”*). La giurisprudenza amministrativa opina che gli obblighi di messa in sicurezza del sito contaminato gravino non già sul proprietario non responsabile dell’inquinamento, che verrebbe penalizzato da una responsabilità *di posizione*, ma sull’autore dell’inquinamento medesimo.
- Viene, a tal proposito richiamata, nell’ambito delle predette ordinanze dell’A.P. con riferimento al principio di matrice comunitaria ex art. 191 TUEF *“chi inquina paga”*, la sentenza della Corte di Giustizia n.C-378/08 del 9.3.10, secondo la quale *“l’obbligo di riparazione incombe sugli operatori solo in misura corrispondente al loro contributo al verificarsi dell’inquinamento; gli operatori medesimi, pertanto, non devono farsi carico di oneri inerenti alla riparazione di un inquinamento al quale non abbiano contribuito”*. Ad avviso dell’ Estensore della predetta decisione (che ha aderito alle conclusioni dell’Avvocato Generale presentate il 22 ottobre 2009) ai fini degli obblighi di riparazione del danno ambientale, una responsabilità svincolata dalla causazione dell’ inquinamento arrecato non corrisponderebbe all’orientamento della direttiva 2004/35/CE, qualora avesse l’effetto di attenuare la responsabilità del soggetto effettivamente responsabile, in forza della direttiva stessa, per i danni ambientali.
- Pertanto, ai fini dell’imputazione degli obblighi di riparazione ambientale, occorrono criteri presuntivi gravi, precisi e concordanti circa il contributo causale all’uopo apportato all’inquinamento (così anche Tar Calabria-Catanzaro, sez.I,20.10.09, n.1118).
- Nondimeno, sempre la giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. 5.9.2005, n.4525) ha ritenuto che l’Amministrazione, nell’esercizio del potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, possa imporre anche al proprietario non responsabile l’obbligo di ripristino del

sito contaminato. FINTECNA s.p.a , società a totale partecipazione statale, è subentrata nella proprietà delle aree dell'ex stabilimento Italsider (poi ILVA), successivamente trasferite al Comune di Napoli. A tale Società, nella sua qualità di assuntrice della gestione e del controllo dei processi di liquidazione e ristrutturazione delle società facenti capo al gruppo I.R.I. (tra cui ILVA, già Italsider) può imputarsi la responsabilità in virtù della avvenuta successione *in universum ius* nel patrimonio delle società estinte, dell'inquinamento prodotto dalla Italsider prima e dalla Ilva poi, nel corso della produzione siderurgica realizzata dai relativi impianti, successivamente dismessi ed in particolare la realizzazione su area demaniale marittima della cosiddetta colmata il cui contributo causale all'inquinamento del sito è confermato dal citato provvedimento di sequestro dell' 8 aprile 2013 del Tribunale di Napoli, Sezione del Giudice delle indagini preliminari (Collegio ex art. 3 L. 123/08).

- Inoltre, la s.p.a Cementir Italia s.p.a., attuale proprietaria dei siti contaminati di pertinenza dello stabilimento industriale (i cui confini sono descritti ai punti 17 e 18 della narrativa) è da ritenersi autrice e responsabile del relativo inquinamento del suolo e delle acque prospicienti il predetto opificio di sua proprietà.
- Infine, con riguardo alla Fondazione IDIS, la mancanza del completamento della bonifica così come risulta dalla citata nota del ministero dell'Ambiente 4 ottobre 2013 e la qualità, da essa rivestita, di proprietaria e utilizzatrice della struttura impongono di ritenerla destinataria, allo stato, degli obblighi scaturenti dal presente provvedimento contingibile ed urgente.

RILEVATO CHE

- Rimane impregiudicato (in quanto estraneo al contenuto precettivo della presente ordinanza) l'obbligo, posto a carico del Presidente p.t. del C.d.A. di Bagnoli Futura s.p.a., di adozione delle iniziative atte a scongiurare il pericolo di reiterazione delle situazioni di pericolo, come evidenziato nel decreto collegiale di sequestro delle aree di proprietà della predetta s.t.u., come peraltro ribadito nell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente del 29 agosto 2013.

PRESO ATTO

- che la conclamata urgenza nel provvedere esime l'Autorità emanante dall'adozione degli adempimenti ex artt. 7-8 L.241/90,

Letto l'art. 50 del d.lvo 267/2000, commi 4 e 5

Letto l'art. 54 del d.lvo 267/2000, comma 4

Letti gli artt. 13 c.2 e 32 c.3 della L.23.12.1978, n.833

Letto l'art.1 comma 14 del d.lvo n.496, convertito in legge n.582/96,

Letto il d.lvo 152/06,

ORDINA

1. A FINTECNA s.p.a, in persona del legale rappresentante p.t.

DI PROVVEDERE

Entro gg.30 dalla notifica del presente provvedimento, ai fini della messa in sicurezza dell'arenile di Coroglio-Bagnoli, alla presentazione del progetto per la rimozione integrale della colmata ai sensi dell'art. 1 c.14 del d.lvo 496/96, convertito in legge 18.11.1996, n.582 e alla sua successiva realizzazione.

2. A CEMENTIR ITALIA s.p.,a. in persona del legale rappresentante p.t.

DI PROVVEDERE

Entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento alla realizzazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza permanente del sito contaminato di pertinenza, come indicato nei punti 17-23 delle premesse, ai fini della eliminazione dei pericoli per la salute collettiva.

3. A FONDAZIONE IDIS in persona del legale rappresentante p.t.

DI PROVVEDERE


Entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento alla presentazione della certificazione di avvenuta bonifica ovvero alla messa in sicurezza permanente del sito contaminato di pertinenza, come indicato nei punti 24-26 delle premesse, ai fini della eliminazione dei pericoli per la salute collettiva.

L'eventuale inottemperanza alla presente ordinanza sarà sanzionata a norma delle vigenti leggi penali, ferma restando l'esecuzione in danno delle relative opere ordinate.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata presso le sedi legali delle predette Società e della Fondazione IDIS, a cura della Polizia Municipale, e che copia della stessa sia comunicata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Rende noto che avverso il suesteso provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, nel termine di gg. 60 dalla notifica.

IL SINDACO
(Luigi de Magistris)



Pag. n° 9

ORDINANZA SINDACALE

Progressivo Annuale n. 1755 del 3 DIC. 2013

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

Segreteria della Giunta Comunale

**Si attesta che la pubblicazione del presente atto,
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/00,
ha avuto inizio il 3 DIC. 2013**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

